

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
DICHIARAZIONE ANNO 2025

(art. 23 D.P.R. n. 600 e successive modificazioni)

La/Il sottoscritta/o			Matricola	Stato civile
Luogo di nascita	Prov.	Data di nascita	Codice fiscale	
Denominazione del premio o borsa di studio				
Comune e CAP di residenza		Via e numero civico		

DICHIARA

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' **DI AVERE DIRITTO**, a norma degli ARTT. 12 e 13 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. N. 917 del 22 dicembre 1986 e successive modificazioni e integrazioni, **alle seguenti detrazioni:** (*) Barrare le caselle che interessano.

DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI - Art. 13 (*)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO																														
DETRAZIONE A IMPORTO MINIMO INTERA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO																														
DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA - Art. 12																																
CONIUGE A CARICO <input type="checkbox"/>	CF	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																														
Presenza di almeno 4 figli a carico	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	al	<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 50%																											
CF	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																															

AVVERTENZE

CONIUGE A CARICO

Si considera coniuge a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, che non possiede reddito superiore a € 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili

FIGLI A CARICO

Si considerano a carico i seguenti soggetti che non abbiano redditi propri superiori, per il 2025 a € 2.840,51 annui - oppure € 4.000,00 annui per i figli di età non superiore a 24 anni - al lordo degli oneri deducibili: i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, anche se non conviventi con il contribuente. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato, o se coniugato si è successivamente legalmente separato ovvero se vi sono figli adottivi o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato si è successivamente legalmente o effettivamente separato la detrazione prevista per il coniuge si applica al primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione ordinarimente prevista per questi ultimi. La mancanza del coniuge che dà luogo alla concessione della detrazione speciale si verifica nelle seguenti ipotesi, partendo dalla premessa che il lavoratore contribuente non sia coniugato o sia legalmente separato: a) quando l'altro genitore è deceduto; b) quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali; c) quando vi sono figli adottivi, affiliati del solo contribuente; d) quando da certificazione dell'autorità giudiziaria risulti lo stato di abbandono del coniuge. Si considera portatore di handicap la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

ALTRE PERSONE A CARICO

Si considerano altre persone a carico i soggetti - con redditi propri non superiori, per il 2025, a € 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili - indicati all'art.433 del C.C. e diversi da quelli menzionati ai precedenti punti, che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (per i figli indipendentemente dall'età); genitori (in loro mancanza gli ascendenti prossimi), adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani e unilaterali, nipoti, coniuge separato o divorziato che percepisca alimenti. Genitori adottanti, nonni, generi, nuore, suoceri, fratelli, sorelle, nipoti e figli maggiorenni che non rientrano nei precedenti punti.

NOTA

Il lavoratore deve richiedere espressamente l'applicazione della nuova detrazione in presenza di almeno quattro figli a carico ed indicare anche la percentuale di spettanza in relazione alla situazione giuridica del nucleo familiare.

L'ammontare della detrazione spettante per i figli è ripartito nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Per le altre persone a carico, va ripartita tra coloro che ne hanno diritto in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno. Il dipendente dovrà dichiarare la misura percentuale in cui si può fruire della corrispondente detrazione (100% se ne fruisce da solo; altra diversa misura se esistono altri soggetti che possono fruire della stessa).

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE EVENTUALI VARIAZIONI ALLA SITUAZIONE DICHIARATA

I dati richiesti sono raccolti dal Politecnico di Milano in qualità di Titolare del trattamento ed utilizzati con le modalità e per le finalità descritte alla pagina <https://www.polimi.it/privacy>

Data _____

FIRMA DEL DICHIARANTE
